

MOZIONE CONGRESSUALE

per l'abrogazione dell'art. 22 comma 4 legge professionale (247/2012)

Premesso che:

- L'art. 22 della Legge Professionale (l. n°247/2012) ha introdotto il nuovo regime per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, che può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame di cui alla legge n°1003/36, nonché da coloro i quali, avendo maturato un'anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola Superiore dell'Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF;
- che tale norma inizialmente prevedeva un regime transitorio triennale, negli anni prorogato più volte su iniziativa di AIGA, da ultimo con l'art. 8 co. 5 bis del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 (conv. con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021 n. 21), che ha prorogato la durata del regime transitorio di ben nove anni;

Considerato che:

- la Legge Professionale è entrata in vigore il 02 febbraio 2013;
- l'art. 22 della suddetta legge, così come formulato, ha di fatto spazzato via la legittima aspettativa di migliaia di professionisti di conseguire l'abilitazione al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori mediante il requisito dei dodici anni di anzianità;
- il Legislatore, modificando per ben sei anni di seguito (dal 2015 al 2020) l'art. 22 comma 4, ha implicitamente ammesso l'iniquità del regime transitorio così come delineato al momento dell'emanazione della Legge Professionale;
- l'art. 22 comma 4 della Legge Professionale appare profondamente iniquo, poiché penalizza ingiustamente i diritti acquisiti da tutti i Colleghi iscritti all'albo antecedentemente alla data di entrata in vigore, vale a dire quelli iscritti tra l'anno 2008 e l'anno 2013;
- tali Colleghi, sin dalla data di iscrizione all'Albo, hanno infatti legittimamente maturato l'aspettativa di poter patrocinare innanzi alle Magistrature Superiori maturando dodici anni di anzianità;
- a dispetto dello scopo della Legge Professionale, che nelle intenzioni del Legislatore avrebbe dovuto favorire nuove opportunità lavorative proprio per i più giovani, il regime transitorio di cui all'art. 22 persegue in realtà l'effetto opposto, restringendo immotivatamente l'accesso al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori per quella fascia di Avvocati iscritti all'albo tra il 2008 e il 2013, riducendo di fatto il mercato proprio per le nuove generazioni, **andando a creare una nuova casta, quella degli avvocati cassazionisti ante Legge Professionale**, che – come al solito – sono stati maggiormente favoriti rispetto alle nuove generazioni nell'accesso alla professione;

- esaminando, a titolo esemplificativo, un campione costituito solo dagli Avvocati che hanno ultimato il percorso di studi universitario nei tempi di legge (5 anni) e che sono riusciti a conseguire l'abilitazione subito dopo il biennio di pratica forense, è evidente che tra i Colleghi iscritti all'Albo tra il 2008 e il 2012 vi sono numerosi professionisti di età media compresa tra i 30 e i 39 anni, i quali, loro malgrado, per poter garantire ai cittadini il possesso di una specifica qualificazione per l'assistenza nelle cause in ultimo grado presso le Magistrature Superiori, saranno costretti a rispettare i rigidi criteri di effettività nell'esercizio della professione di cui all'art. 4 Reg. CNF 20 novembre 2015 n. 1, a sobbarcarsi gli oneri di un corso fuori sede nonché ad affrontare un rigido esame finale;
- non sono mancati, negli anni, i Colleghi – soprattutto penalisti, per ovvie ragioni legate ai processi in materia di libertà – che dopo i cinque anni di iscrizione all'albo hanno deciso di tentare la via del corso a Roma, spesso con alterne fortune;
- si è trattato, tuttavia, di fenomeni marginali: la realtà, infatti, è costituita per la stragrande maggioranza da una giovane avvocatura sommersa dalle spese per l'avvio e gestione dello studio, e soprattutto per l'aggiornamento professionale di settore e di qualità, che materialmente non può permettersi – né in termini di costi che di tempo, soprattutto in epoca post-covid – viaggi a Roma per seguire dei corsi teorici che nulla aggiungono alla professionalità del singolo;
- pensiamo al nucleo familiare composto da due giovani avvocati coetanei, magari con un figlio in arrivo: anche se riuscissero ad affrontare la spesa per il corso da cassazionista, non potrebbero permettersi il costo di due corsi, con svilimento della professionalità del coniuge rinunciatario;
- la norma, di fatto, entrando in vigore in maniera indiscriminata a far data dal febbraio 2013, di fatto si pone come norma retroattiva, che va a disciplinare anche la situazione di soggetti iscritti all'Albo in costanza di una legge diversa, sicuramente più favorevole;
- la retroattività della legge, già per Thomas Hobbes, veniva vista come *“un atto di ostilità del sovrano, minaccioso per la tenuta del patto sociale, che potrebbe, quindi, giustificare anche l'appello al cielo, cioè la ribellione all'ordine costituito”*;
- i Giovani Avvocati, di fatto, in materia di accesso all'albo dei cassazionisti hanno dovuto subire l'atto di “ostilità” del Legislatore che, al fine di sfoltire il saturo albo dei patrocinanti in Cassazione, ha ben pensato di introdurre rigidi criteri e corsi onerosi per l'accesso, a discapito dei diritti dei professionisti anagraficamente più giovani.

*/**

Tanto premesso, si chiede che il XXVI Congresso Ordinario AIGA, riunito in Roma dal 30 settembre al 2 ottobre 2021, impegni il Presidente e la futura Giunta Nazionale, a mezzo di un'attività politica propositiva e propulsiva, affinché i competenti organi legislativi si attivino per l'abrogazione del

regime transitorio di cui all'art. 22 comma 4 della Legge Professionale, da applicarsi a tutti gli Avvocati iscritti all'albo prima dell'emanazione della Legge Professionale (anno 2012).

AIGA Sezione di Locri – f.to Il Presidente Avv. Giuseppe Alvaro

f.to I delegati congressuali della sezione AIGA di Locri